AREA GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Ordinanza del Sindaco n. 2 del 2019

OGGETTO: DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI AI PICCIONI (COLUMBA LIVIA VAR. DOMESTICA) ED INDICAZIONE DI MISURE IDONEE AL LORO CONTENIMENTO IN AMBITO URBANO.

LA SINDACA

Preso atto dall'Ufficio Ambiente e dalle segnalazioni di cittadini, che la presenza di piccioni allo stato libero sul territorio comunale in ambito urbano, ha generato l'insorgere di problematiche di carattere igienico-sanitarie, con conseguenti disagi connessi sia all'accumulo del guano maleodorante, sia alla preoccupazione per il rischio potenziale di malattie infettive e parassitarie veicolate da volatili;

Dato atto che il Comune opera da anno interventi per il contenimento della popolazione dei piccioni con metodi ecologici, in attuazione delle previsti dal piano quinquennale di controllo di cui alla L. 157/1992 elaborato dalla Regione, interventi la cui efficacia è comunque limitata oltre che controversa;

Considerato che:

- l'eccessiva presenza di volatili, pregiudizievole non solo delle condizioni igienico sanitarie ma anche del decoro pubblico, è determinata, tra l'altro, dalla somministrazione di cibo ai piccioni ed altri volatili selvatici per dispersione e/o abbandono nell'ambito urbano;
- sono numerose le segnalazioni circa gli effetti di deterioramento del suolo e degli edifici, degrado delle strutture e scadimento delle condizioni igieniche dell'abitato determinati dal guano;
- l'abitudine dei piccioni ad occupare soffitte, solai, sottotetti, specialmente di edifici disabitati, favorisce la nidificazione in ambito urbano con aggravio delle condizioni igieniche;

Ravvisata pertanto la necessità di attivare misure finalizzate a favorire l'allontanamento e il contenimento della popolazione di colombi o piccioni in ambito urbano ridefinendo le zone in cui è vietata la loro alimentazione ed indicando misure idonee per impedire la nidificazione o la sosta in edifici;

Visto il Vigente Regolamento di Igiene, in particolare l'art. 22;

Visto il Regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265 "T.U. delle Leggi Sanitarie" e succ. mod.;

Visto l'art. 32 della Legge 23/12/1978 n.833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale" che assegna al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale le competenze per l'emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute pubblica;

Visto l'art. 50 del D.lgs n. 267 del 18/8/2000 "T.U. Enti Locali";

ORDINA

1) <u>è vietato</u> a chiunque in tutta la zona urbana della Città di Imola e delle Frazioni, (delimitata, ai sensi del codice della strada dai cartelli di inizio del centro abitato) di somministrare ai piccioni ed altri

volatili selvatici, con espresso divieto di gettare al suolo sia pubblico che privato, granaglie, sostanze di scarto e avanzi alimentari;

- 2) <u>è fatto obbligo</u> ai proprietari di edifici situati in ambito urbano ed a chiunque a qualsiasi titolo vanti diritti su immobili, esposti alla nidificazione ed allo stazionamento dei piccioni:
- di mantenere pulite da guano o uccelli morti le aree private sottostanti i fabbricati e le strutture interessate dalla presenza dei volatili;
- di schermare con apposite reticelle o altra modalità idonea, ogni apertura di soffitte, solai, sottotetti, onde impedire l'accesso ai piccioni per il riparo e la nidificazione.

INVITA

i proprietari di edifici situati in ambito urbano e chiunque a qualsiasi titolo vanti diritti su immobili esposti alla nidificazione ed allo stazionamento dei volatili, a installare ove possibile, anche in caso di ristrutturazione o interventi di manutenzione, dissuasori sui punti di posa (cornicioni, terrazzi, pensiline, davanzali, ecc.), onde impedirne lo stazionamento.

DISPONE

La revoca dell'ordinanza sindacale n. 547 del 7/6/2001 prot. gen. n. 28318, sostituita dalla presente ordinanza che potrà essere revocata/o rimodulata in funzione dei risultati conseguiti a contenimento della popolazione dei piccioni in ambito urbano.

Che il presente provvedimento venga reso noto a tutta la cittadinanza tramite affissione all'Albo Pretorio online per giorni 30 a partire dalla data odierna, e con pubblicazione sul sito istituzionale in Amministrazione Trasparente, nonché tramite avvisi presso l'Ufficio Informacittadino, l'Ufficio Ambiente e con ogni altra modalità utile alla massima diffusione.

AVVERTE

Che la presente Ordinanza entra in vigore immediatamente.

I contravventori saranno puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 500,00 con le procedure di cui alla L. 689/81, ai sensi dell'art. 22-bis del vigente Regolamento Comunale di Igiene,

MANDA

Alla Polizia Municipale, alla Polizia Locale e al Corpo Guardie Ambientali Metropolitane per la vigilanza e per le sanzioni in caso di inottemperanza.

All'Ufficio Ambiente per la responsabilità di procedimento.

Lì, 08/02/2019

il Sindaco Manuela Sangiorgi